

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-bis
n. 8-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **PAOLO CIRINO POMICINO**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA *PRO TEMPORE*, DEL DOTTOR **GIANNI DE MICHELIS** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEL DOTTOR **SEVERINO CITARISTI**

per i reati di cui agli articoli: **81, capoverso, 110, 319 e 319-bis** del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), **7** della legge **2 maggio 1974, n. 195** e **4** della legge **18 novembre 1981, n. 659** (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 30 luglio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 31 luglio 1996

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1996

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 luglio 1996 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, del dottor Gianni De Michelis nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Severino Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti).

Il 30 luglio 1996 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 31 luglio 1996 e annunciata in Aula in pari data.

Il dottor Paolo Cirino Pomicino ha depositato una memoria presso gli uffici della Giunta ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 settembre e del 1° ottobre 1996. Nella seduta del 24 settembre è stato ascoltato, ai sensi del già citato articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, l'ex Ministro De Michelis. Nella seduta del 1° ottobre 1996 sono stati ascoltati l'ex Ministro Cirino Pomicino ed il dottor Citaristi.

* * *

La relazione del Collegio per i reati ministeriali di Roma illustra quanto segue.

La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rese dal titolare della società Italgrani, Francesco Vittorio Ambrosio, alla Procura della Repubblica di Milano, in riferimento all'erogazione di somme da parte della suddetta società agli onorevoli Paolo Cirino Pomicino, Gianni De Michelis e Severino Citaristi. Il signor Ambrosio ha infatti ammesso di aver dovuto corrispondere somme di denaro per ottenere l'approvazione, da parte del CIPES, dell'aumento del *plafond* di credito per la fornitura di cereali all'Algeria.

Il Collegio ricorda che la società Italgrani era tra i principali fornitori di tali prodotti all'Algeria e che l'ex Ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino nonché l'ex Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis erano, all'epoca dei fatti, rispettivamente Presidente e componente del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Il signor Ambrosio ha dichiarato ai magistrati di aver fatto ricorso all'ex Ministro del bilancio Cirino Pomicino per far approvare dal CIPES la delibera di aumento del suddetto *plafond* di credito per la fornitura di cereali e che questo avrebbe subordinato l'approvazione di tale delibera al versamento di 250 milioni di lire al senatore Citaristi - segretario amministrativo del partito della Democrazia Cristiana - e di 350 milioni di lire all'ex Ministro degli affari esteri De Michelis.

Tale delibera fu poi approvata dal CIPES il 17 ottobre 1990.

I versamenti in questione, sempre secondo la testimonianza del signor Ambrosio, sono stati effettuati diretta-

mente agli interessati. In particolare l'ex Ministro De Michelis avrebbe chiesto al titolare della società Italgrani di versare 150 milioni di lire a lui medesimo ed i restanti 200 milioni di lire all'onorevole Balzamo, segretario amministrativo del Partito Socialista Italiano.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dopo aver stralciato la posizione del signor Ambrosio, non ritenendo che in ordine alla posizione di quest'ultimo fosse competente il Collegio per i reati ministeriali, ha trasmesso gli atti al Collegio presso il Tribunale di Roma.

Dalle indagini è emerso che il CIPES, il 17 ottobre 1990, ha effettivamente «autorizzato la SACE ad assumere nuovi impegni assicurativi per crediti da concedere per forniture di grano duro e prodotti assimilati all'Algeria fino al controvalore di 250 milioni di dollari entro l'anno 1991». Tale proposta, in sede di Comitato interministeriale per la politica economica estera, era però stata osteggiata dal rappresentante del Ministero del tesoro, dottor Mario Sarcinelli, in considerazione «dell'elevata esposizione debitoria dell'Algeria e del saldo negativo della bilancia commerciale italiana di grano duro e semola... e dell'opportunità di limitare la capacità di nuovi crediti a rientri previsti».

Da altre testimonianze rese da funzionari del Ministero del tesoro è emerso che, nella suddetta riunione del CIPES, l'ex Ministro degli affari esteri De Michelis aveva energicamente difeso la proposta di innalzare il *plafond* di credito per la fornitura di cereali all'Algeria, sostenendo che «il problema era politico».

Il Collegio non condivide la versione resa a propria difesa dall'ex Ministro Cirino Pomicino secondo il quale la delibera in questione era inserita in un contesto di periodiche ridetermina-

zioni delle linee di credito sull'esportazione la cui entità era determinata in modo automatico. Tale assunto è contraddetto, secondo i magistrati, dalla circostanza che diverse furono le proposte, espresse in occasione della ricordata riunione del CIPES del 17 ottobre 1990, volte a non superare il *plafond* di credito di 200 milioni di dollari.

Anche il rilievo mosso ai magistrati dallo stesso ex Ministro Cirino Pomicino circa la distanza temporale che sarebbe intercorsa tra il momento dell'approvazione della delibera del CIPES dell'ottobre 1990, e le erogazioni di denaro da parte del signor Ambrosio risalenti ai primi mesi del 1992, non è considerato dal Collegio determinante. Le dazioni in questione infatti erano probabilmente legate alle necessità finanziarie dei partiti politici e soprattutto alle scadenze elettorali.

Dalle indagini svolte dal Collegio per i reati ministeriali emerge inoltre che il signor Ambrosio frequentava assiduamente sia l'ex Ministro Cirino Pomicino, con il quale intratteneva un rapporto di amicizia, che l'ex Ministro De Michelis.

Il 18 settembre 1996 il dottor Cirino Pomicino ha depositato una memoria ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, nella quale espone alcune questioni di cui, a suo giudizio, il Collegio per i reati ministeriali di Roma ha omesso di informare il Senato.

Ricorda innanzitutto che le dichiarazioni fatte dal signor Ambrosio sono state rilasciate in stato di detenzione e che le stesse hanno determinato la sua scarcerazione.

In ordine al presunto accordo con lo stesso Ambrosio per dare esecuzione alla delibera del CIPES, il dottor Cirino Pomicino fa presente che tali delibere, una volta adottate, sono im-

mediatamente esecutive, non richiedendosi neanche la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Nulla avrebbe quindi potuto condizionare l'efficacia e l'esecutività della delibera del 17 ottobre 1990.

Il dottor Cirino Pomicino osserva inoltre che il signor Ambrosio, in un interrogatorio dinanzi al Collegio successivo rispetto a quello riportato nella relazione, ha dichiarato di non essere in grado di indicare quale fosse il provvedimento del CIPES in relazione al quale gli sarebbero stati sollecitati i summenzionati pagamenti in favore della DC e del PSI.

Ulteriore elemento manifestamente in contraddizione con le dichiarazioni rese dal signor Ambrosio è rappresentato, secondo il dottor Cirino Pomicino, dalla sfasatura temporale di oltre un anno tra l'adozione della delibera del CIPES ed il preteso colloquio tra lui e il signor Ambrosio, fissato dai magistrati intorno all'inizio del 1992. In tale periodo infatti la delibera aveva già esplicato i suoi effetti.

Il signor Ambrosio non poteva inoltre aver chiesto all'ex Ministro De Michelis, come riferito dal Collegio per i reati ministeriali, di essere introdotto presso la segreteria amministrativa del PSI, dal momento che risulta proprio dagli atti del procedimento in esame che il signor Ambrosio fungeva da tramite finanziario tra il titolare dell'impresa Barilla e tale partito politico. Il dottor Cirino Pomicino fa inoltre presente che il dottor Citaristi ha negato ai magistrati inquirenti di aver ricevuto dalla società Italgrani alcun contributo negli anni 1990, 1991 e 1992, mentre ha ammesso l'esistenza di numerosi rapporti finanziari con altre imprese.

L'ex Ministro del bilancio e della programmazione economica contesta che la delibera del CIPES dell'ottobre 1990 possa essere considerata dalla

magistratura inquirente un atto contrario ai doveri d'ufficio per il solo fatto che, all'unanimità, non sono state accolte le proposte del rappresentante del Ministero del tesoro, dottor Sarcinelli. Quest'ultimo infatti, nel corso del suo intervento alla riunione del comitato, ha specificato che la sua proposta era legata ad equilibri finanziari e che pertanto non poteva tener conto delle ragioni di politica estera. Il dottor Cirino Pomicino stigmatizza inoltre il mancato interrogatorio, da parte del Collegio, degli altri Ministri componenti del CIPES, che avevano approvato la delibera in oggetto.

In conclusione l'ex Ministro chiede alla Giunta di rinviare gli atti al Collegio perchè questo proceda ad ulteriori accertamenti interrogando tutti i Ministri che parteciparono alla riunione del CIPES, in modo da fornire alla Giunta il quadro probatorio completo e, in subordine, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere in considerazione del fatto che la delibera del 17 ottobre 1990 fu assunta con una valutazione finale unanime di tutti i Ministri membri del CIPES nell'esercizio di una preminente funzione di Governo.

Nella seduta della Giunta del 24 settembre scorso è stato ascoltato il dottor De Michelis che ha sottolineato le numerose incongruenze da lui riscontrate nelle affermazioni rilasciate dal signor Ambrosio. Quest'ultimo infatti ha dichiarato di avergli fornito dei contributi che egli avrebbe utilizzato per la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali di Venezia, le quali però si sono svolte nel 1991, cioè un anno dopo l'adozione della delibera del CIPES.

Per quanto riguarda il proprio ruolo nell'adozione della delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera relativa all'Algeria,

ha sottolineato come esistessero accordi per la vendita di gas algerino all'ENI, che avrebbero garantito i crediti che l'Italia vantava nei confronti di tale paese. Al fine di portare avanti la trattativa era quindi necessario assecondare la richiesta proveniente dal Governo algerino di aumentare il *plafond* di credito a 250 milioni di dollari. Queste erano le motivazioni politiche sottostanti alla sua decisione di proporre l'aumento del suddetto *plafond*.

Ha inoltre precisato che la prova della commissione dei reati di corruzione, a giudizio del Collegio per i reati ministeriali, consiste nel rifiuto del dottor Sarcinelli, rappresentante del Ministero del tesoro presso il CIPES, di aderire alla proposta di elevare il limite del *plafond* di credito per l'esportazione di frumento all'Algeria. In realtà, nella medesima seduta di tale Comitato il dottor Sarcinelli aveva sollevato critiche anche in relazione all'aumento dei fondi per gli scambi commerciali del nostro Paese con l'Unione Sovietica, consistendo il suo ruolo proprio nel manifestare le esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Ha inoltre sottolineato che il Collegio per i reati ministeriali ha omesso di ascoltare, in ordine a tali fatti, gli altri Ministri componenti del CIPES che egli, comunque, non avrebbe in alcun modo potuto costringere a deliberare in un senso piuttosto che in un altro. In conclusione ha dichiarato di considerare le affermazioni del signor Ambrosio strumentali all'ottenimento della libertà. Ha chiesto quindi alla Giunta di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Nella seduta del 1° ottobre 1996, la Giunta ha ascoltato il dottor Cirino Pomicino che ha ribadito le osservazioni da lui espresse nella memoria depositata presso la Giunta.

Nella medesima seduta è stato inoltre ascoltato il dottor Citaristi, il quale ha ricordato di aver reso ai magistrati inquirenti, già nell'autunno del 1993, testimonianza di tutti i finanziamenti non legittimi da lui accettati per conto del partito della Democrazia Cristiana. Egli ha consegnato alla magistratura tutti gli avvisi di garanzia ricevuti con la dichiarazione, per ciascuno di essi, della veridicità dei fatti contestati; in due o tre casi infatti la cifra relativa ad un finanziamento riportata da coloro che lo avevano elargito era inferiore a quella dichiarata dagli stessi. Oltre a tale documentazione, ha riferito di aver consegnato alla magistratura l'elenco dei contributi ufficiali del partito della Democrazia Cristiana, nonché l'elenco completo dei nominativi degli imprenditori che avevano finanziato la DC in modo illegale senza però aver ricevuto alcun avviso di garanzia.

In ordine alla vicenda in esame, ha fatto presente di aver già dichiarato alla magistratura di aver percepito dal signor Ambrosio 300 milioni di lire nel 1987 e 50 milioni di lire nel 1989. Del finanziamento di 250 milioni di lire, di cui parla la domanda in esame, ha dichiarato di essere del tutto all'oscuro, sottolineando che non avrebbe alcun interesse a disconoscere tale circostanza, se fosse vera, dato l'ingente importo di finanziamenti illegittimi che, nel corso del suo mandato, ha raccolto per conto del partito della Democrazia Cristiana. Ha quindi chiesto alla Giunta di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Nella seduta del 17 ottobre scorso, la Giunta ha svolto un'approfondita discussione sulla domanda in esame.

La maggioranza dei componenti della Giunta si è espressa a favore della proposta di concessione dell'auto-

rizzazione a procedere nei confronti di tutti gli indagati nel procedimento, perchè, in presenza dell'ipotesi di un versamento di somme di denaro nei confronti di alcuni membri del Governo affinchè questi commettessero un atto contrario ai loro doveri d'ufficio, non è sembrato possibile ravvisare una delle esimenti di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989. La valutazione circa l'attendibilità delle testimonianze rese dal signor Ambrosio, relative a tutti gli indagati nel procedimento, è inoltre sembrata di esclusiva competenza del Collegio procedente, esulando totalmente dall'ambito di valutazioni che la Giunta può compiere in ordine alle domande presentate ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Da parte di altri componenti della Giunta sono state espresse alcune perplessità circa la posizione del dottor Cirino Pomicino e del dottor Citaristi. Il primo, infatti, in qualità di Presidente del CIPES ha tentato di svolgere un ruolo di mediazione, proponendo una soluzione intermedia tra la posizione assunta dal dottor Sarcinelli, di mantenere il valore del *plafond* pari a 200 milioni di dollari, e l'altra di elevare tale limite a 250 milioni di dollari. Il tentativo posto in essere dal dottor Cirino Pomicino dimostrerebbe, in tal modo, la non veridicità delle affermazioni rese dal signor Ambrosio, secondo il quale l'ex Ministro del bilancio avrebbe contribuito a far deliberare dal CIPES l'aumento di tale *plafond* a 250 milioni. In considerazione delle suindicate circostanze è stato quindi proposto il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Cirino Pomicino e del dottor Citaristi. La Giunta ha però approvato per tutti gli imputati la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere.

* * *

Il punto nodale della presente disamina non è rappresentato dalla liceità o meno della decisione del CIPES di elevare il livello del credito per l'esportazione di frumento all'Algeria, ma dalla credibilità o meno delle dichiarazioni dell'Ambrosio, secondo il quale quella decisione fu ispirata dall'intento di compiacere l'Ambrosio stesso, in forza delle ingenti dazioni di danaro da lui fatte agli esponenti dei partiti politici.

La decisione del Comitato, infatti, presenta aspetti problematici perchè, di fronte ad una netta presa di posizione contraria all'aumento del *plafond*, manifestata soprattutto dai rappresentanti del Ministero del tesoro, vi furono argomentazioni favorevoli provenienti da varie voci (in particolare da parte degli altri Ministri Battaglia, Ruggiero e Romita), e queste seconde furono sorrette da considerazioni di ordine politico, quale la necessità di mantenere e migliorare buoni rapporti con l'Algeria, in vista della stipulazione di futuri accordi per la vendita di gas algerino all'ENI.

Non si può sottovalutare che il rappresentante del Ministero del tesoro, dottor Sarcinelli, fece rilevare la già elevata esposizione debitoria dell'Algeria, il saldo negativo della bilancia commerciale italiana e l'opportunità di limitare l'esposizione ai rientri dei crediti già esistenti: tutti argomenti che suggerivano di non accedere alla proposta di aumento, e che non avrebbero peggiorato i rapporti con il partner straniero.

Ma va altresì rilevato, in direzione contraria, che proprio nella seduta del CIPES in esame furono adottati altri provvedimenti analoghi di impegno anche maggiore, quale l'assicurazione di nuovi crediti per 5.000 miliardi di lire in merito ad esportazioni verso l'Unione Sovietica; che in date diverse

vi furono altre delibere dello stesso tipo, non controverse, relative ai rapporti con l'Algeria; e che, in ultima analisi, la decisione fu conseguente a valutazioni di politica estera le quali rientrano nel quadro delle scelte inerenti alla funzione di Governo.

Pertanto, se si trattasse di valutare unicamente il dato terminale della sequenza degli elementi probatori, e cioè la plausibilità o meno della risoluzione del CIPES, occorrerebbe concludere che esso rientra nel quadro della discrezionalità politica non sindacabile, e quindi nella ipotesi del preminente interesse pubblico che questa Giunta è tenuta a valutare al fine di negare l'autorizzazione a procedere.

Ma il fatto è che a monte di questo atto, corretto o meno che esso sia, vi è un'accusa di ricevimento di danaro da parte degli imputati. L'atto, in altri termini, può essere o non essere conforme a diritto, ma a base del medesimo vi è (asseritamente) un fatto corruttivo: di tal che, ove l'accusa risultasse provata, la plausibilità dell'atto sposterebbe unicamente il *nomen iuris* in una diversa ipotesi di corruzione, senza far venir meno l'illiceità della vicenda. E le stesse considerazioni valgono a proposito del rilievo che la (contestata) dazione di danaro da parte dell'Ambrosio sarebbe successiva alla delibera del CIPES: anche a questo riguardo, se si ritenesse veritiera l'accusa, la circostanza si risolverebbe unicamente nel mutar di titolo del reato, non nella sua scomparsa.

Il punto, dunque, è quello di verificare la credibilità dell'accusa mossa dall'Ambrosio, contro la quale gli imputati hanno svolto diverse considera-

zioni. E però tale punto appartiene interamente e propriamente alla cognizione dell'autorità giudiziaria, e non può essere preso in considerazione da questa Giunta senza travalicare l'ambito delle proprie competenze. Di tal che si impone la concessione dell'autorizzazione a procedere.

La conclusione vale necessariamente per tutti e tre gli imputati. Non si può accedere, in particolare, alla richiesta di negare l'autorizzazione quanto meno per il già Ministro Cirino Pomicino, sotto il profilo che egli avrebbe svolto un'opera di mediazione, e quindi di contenimento della proposta di aumento del «tetto», con ciò mostrando una minor consonanza con la richiesta dell'Ambrosio. L'accusa di avere ricevuto del danaro non verrebbe infirmata - se ritenuta attendibile - neppure da questo atteggiamento, e tutto continuerebbe a ricondursi alla necessità di valutare i riscontri all'accusa dell'Ambrosio. L'epilogo non muta, all'evidenza, neppure nei confronti del coimputato «laico» Severino Citaristi.

Conclusivamente, poichè le obiezioni mosse dalle difese attengono al fondamento del merito dell'accusa, e non alla sussistenza o meno delle condizioni previste dall'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 per il diniego dell'autorizzazione a procedere, questa Giunta ritiene (a maggioranza in ordine al già Ministro Paolo Cirino Pomicino ed al coimputato Severino Citaristi, all'unanimità nei confronti del già Ministro Gianni De Michelis) di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FASSONE, *relatore*

